

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

CIRCOLO DEL CINEMA

Atto costitutivo di associazione civile "Circolo del Cinema", notaio Antonio Cicogna, in data 7 ottobre 1947, Rep. 22045; Modificazione di Statuto, Assemblea Generale Straordinaria, notaio Antonio Cicogna, in data 7 maggio 1948, Rep. 22799; Modificazione di Statuto, Assemblea Generale Straordinaria, notaio Riccardo Tomezzoli, in data 30 giugno 1965, Rep. 21681; Modificazione di Statuto, Assemblea Generale Straordinaria, notaio Riccardo Tomezzoli, in data 18 dicembre 1972, Rep. 10538; Modificazione di Statuto, Assemblea Generale Straordinaria, notaio Riccardo Tomezzoli, in data 10 settembre 1973, Rep. 13070; Proroga della durata dell'Associazione, Assemblea Generale Straordinaria, notaio Marco Cicogna, in data 6 luglio 1998, Rep. 4086; Abrogazione del testo dello Statuto storico ed approvazione del testo rinnovato con le modifiche e gli aggiornamenti introdotti secondo le Disposizioni Generali della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 per l'iscrizione del Circolo del Cinema al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) della Regione Veneto, Assemblea Generale Straordinaria, notaio Mario Bernardelli, in data 5 luglio 2012 - Rep. 24822; Modificazione di statuto per adeguamento alla normativa di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Assemblea Generale Ordinaria, notaio Melchiorre Saraceno, in data 11 settembre 2019 - Rep. 27756.

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata "**CIRCOLO DEL CINEMA APS**" avente la natura di associazione riconosciuta di promozione sociale e di ente del terzo settore, per effetto delle disposizioni di legge vigenti e ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

L'associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS".

La sede dell'associazione è in Verona, Piazza Santo Spirito n. 13/b.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

L'associazione è apartitica ed aconfessionale, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale.

Per il perseguimento e nel rispetto delle finalità di cui sopra, l'associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:

1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 117/2017;

2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 117/2017.

A tal fine, in particolare, l'associazione si propone:

a) di contribuire alla diffusione della cultura cinematografica attraverso la proiezione di film di particolare valore ed interesse artistico, storico, documentario, scientifico, didattico;

b) di promuovere allo stesso fine conferenze, dibattiti, lezioni, mostre, convegni, pubblicazioni ed iniziative affini in materia;

c) di favorire l'incontro ad ogni livello, specialistico e divulgativo, fra cultori del cinema;

d) di adoperarsi per la salvaguardia del patrimonio culturale cinematografico; a tale scopo ha istituito fin dal 1947 un archivio ed una biblioteca specializzati, da implementare ogni anno con nuove acquisizioni di volumi, riviste ed ogni altro materiale cartaceo ed audiovisivo sul cinema, che vengono messi gratuitamente a disposizione di associati e non per studio, ricerche e tesi di laurea;

e) di promuovere ed appoggiare manifestazioni, attività ed iniziative collaterali comunque inerenti al settore dello spettacolo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 3

L'anno sociale ha inizio ad ogni effetto col 1° di luglio e termina col 30 giugno dell'anno solare successivo.

Art. 4

L'Associazione riunisce persone fisiche che vi appartengono in qualità di Soci secondo quanto previsto nel presente Statuto. Non potrà ottenere l'ammissione al Circolo il minore di anni 18.

I Soci si distinguono in: Onorari, Ordinari, Sostenitori.

Art. 5

Sono Soci Ordinari tutti coloro che, condividendone gli scopi ed accettando il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, presentano domanda di ammissione, nella quale devono specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La domanda è soggetta ad accettazione da parte del consiglio di amministrazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta (60) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro sessanta giorni (60) da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 6

Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. Essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri Soci Ordinari.

Art. 7

I Soci Ordinari e Sostenitori sono tenuti al versamento della quota sociale annua nella misura, nei termini e nei modi rispettivamente fissati di anno in anno dal consiglio di amministrazione.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 8

Fermo quanto sopra, gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al

successivo art. 40;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Art. 9

Le attività di interesse generale di cui sopra sono svolte dall'associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 10

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 11

Per l'accesso alle proiezioni del Circolo il Socio dovrà essere munito di tessera sociale.

Art. 12

Cessa di far parte del circolo:

- a) l'associato che presenti al consiglio di amministrazione dimissioni, le quali hanno effetto con l'anno sociale successivo;
- b) l'associato di cui sia stata dichiarata la morosità, secondo quanto previsto dal successivo articolo 15;
- c) l'associato che i Proviviri, su proposta motivata avanzata dal consiglio di amministrazione con la maggioranza dei voti dei due terzi dei suoi componenti, dichiarino indegno di appartenere all'associazione;
- d) l'associato deceduto o che, per malattia o altre motivazioni, abbia perduto la capacità d'agire.

Art. 13

Le dimissioni dovranno essere fatte pervenire al consiglio di amministrazione per iscritto, consegnandole a mano, oppure inviandole per fax, e-mail, posta elettronica certificata o posta raccomandata (con quest'ultima modalità, in caso di contestazione farà fede la ricevuta di spedizione).

Art. 14

Il consiglio di amministrazione, constatata la mora degli associati in arretrato con il pagamento delle quote nella misura e nei termini stabiliti, ha facoltà di pronunciarne la decadenza. La dichiarazione di mora e di decadenza dell'associato moroso non assolve quest'ultimo dall'obbligo del pagamento della quota arretrata al cui versamento si sia impegnato.

L'associato moroso non ha in ogni caso diritto di voto nelle assemblee.

Art. 15

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Compongono l'assemblea con diritto di voto tutti gli associati Ordinari e Sostenitori, purché in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento. Ogni associato può farsi rappresentare con delega scritta da un altro associato. Ogni associato non potrà comunque essere portatore di più di una delega.

Art. 16

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente o di chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o posta elettronica certificata al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo degli associati o quando i due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione lo ritengono necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Il presidente, il segretario dell'assemblea e tre scrutatori (in funzione anche di commissione verifica poteri) sono designati in apertura di seduta dai soci presenti, a semplice maggioranza.

Spetta al segretario verbalizzare l'ordine del giorno, le discussioni e le deliberazioni prese.

L'assemblea si riunisce in sede ordinaria entro il mese di aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno precedente, del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del bilancio sociale se obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle disposizioni di legge vigenti.

Spetta all'assemblea in sede ordinaria:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Spetta all'assemblea in sede straordinaria:

- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente.

Art. 17

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi nei termini che debbono risultare dall'avviso di convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente statuto, l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 18

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 19

Per le deliberazioni di carattere straordinario, e per la modifica dello statuto, occorrerà il voto favorevole della metà più uno degli associati.

Art. 20

Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri, eletti dall'assemblea fra i propri componenti. In caso di parità di voti, la maggior anzianità di appartenenza all'associazione determinerà la precedenza.

Art. 21

Nella sua prima riunione, il consiglio di amministrazione designa fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente ed il segretario.

Art. 22

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Art. 23

Il Consiglio di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese sostenute e documentate dai volontari e delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017.

Spetta al consiglio di amministrazione determinare l'importo delle quote associative annuali.

Art. 24

Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione scritta del presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve essere inoltrata al domicilio degli interessati, a mezzo di idonea comunicazione, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, e-mail o posta elettronica certificata almeno quarantotto ore prima della seduta.

Allo scopo di rendere possibile l'avviso in via telematica i componenti del consiglio di amministrazione dovranno eleggere domicilio per i rapporti con l'associazione nel luogo e presso l'indirizzo e-mail indicato nel libro verbali del consiglio di amministrazione alla prima riunione successiva alla propria elezione, salva la facoltà di revoca di detta domiciliazione.

Art. 25

Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori. Non sono ammesse deleghe.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente statuto, le

deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 26

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del consiglio.

Art. 27

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.

Art. 28

Il presidente, ed in sua assenza od impedimento il vice presidente, dirige i lavori del consiglio, dei quali vengono redatti verbali, trascritti a cura del segretario, su apposito registro regolarmente tenuto.

Art. 29

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio di amministrazione e l'assemblea, convoca l'assemblea degli associati e il consiglio di amministrazione.

Art. 30

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 31

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di affidare a soci, anche al di fuori del consiglio stesso, con procura, particolari mansioni nell'interesse dell'associazione.

Art. 32

L'organo di controllo è nominato dall'assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure un organo di controllo monocratico, costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito Registro. Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige apposito verbale.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 33

L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 34

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea fra i soci aventi diritto di voto. Il loro mandato ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. I probiviri eleggono fra loro un presidente. In caso di vacanza, subentrano i supplenti nell'ordine di precedenza determinato dalla maggiore anzianità di ininterrotta appartenenza al circolo.

Al collegio dei probiviri è demandato di dirimere inappellabilmente controversie insorgenti fra soci, nonché di indagare e pronunciarsi ai sensi dell'art. 12, lettera c) circa la presunta indegnità di soci su richiesta del consiglio di amministrazione.

Il verificarsi delle condizioni di legge che obbligano l'associazione a prevedere l'organo di controllo comporterà la decadenza dei probiviri.

Art. 35

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 36

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 37

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 38

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal 1° luglio di ogni anno. Esso è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino inferiori a euro duecentoventimila, il bilancio d'esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione redige altresì il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 40

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale, entro quaranta (40) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 41

La durata dell'associazione è fissata sino al 30 giugno 2099, e potrà essere prorogata per delibera degli associati.

Art. 42

Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dal consiglio di amministrazione, sono deliberati dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo dell'associazione dovrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 43

Per quanto riguarda la "Biblioteca-Archivio del Circolo del Cinema di Verona" riconosciuta ai sensi della L.R. n. 50/1984, art. 27, verrà dato al liquidatore l'incarico di provvedere, nei modi consentiti, a mantenerla in vita come struttura autonoma, con il sostegno finanziario di Enti locali attivi in programmi dedicati ai beni culturali, in grado di garantire la cura, la conservazione e l'implementazione del suo patrimonio librario ed archivistico.

Art. 44

Per quanto non è espressamente previsto in questo statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

F.to Roberto Bechis

F.to Melchiorre Saraceno - L.S..

IO NOTAIO MELCHIORRE SARACENO RILASCIO COPIA SU SUPPORTO IN-
FORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTA-
CEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D. LGS. 82/2005, CHE SI TRA-
SMETTE AD USO RUNTS. VERONA, 14 LUGLIO 2023.